



COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 26

IN DATA: 29/07/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029

L'anno **2026** addì **29** del mese di **Luglio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati convocati in seduta **ordinaria** i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente
FRANZONI ALEX	SI
RONCHI LORENZO	SI
BARONI GUIDO	AG
MADDI PAOLO	SI
ASCHEDAMINI DANIELA	SI
FRANZOGLIO FEDERICO	SI
SALANDINI NAZARENO	SI
PIROLI MARCO	AG
BEGALI SARA	SI
CASTOLDI GILBERTO	SI
PIETROPOLI NICOLA	SI
GAIO TECLA	AG
DEGANI PAOLO	AG

Presenti : 9 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 4

Partecipa il **Segretario Comunale, ESTI MARCO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, FRANZONI ALEX** dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra sinteticamente il quadro di riferimento sotteso all'approvazione del nuovo PEF 2026-2029; il Rag. Marcheselli, Responsabile dell'Area Finanziaria, descrive i profili tecnici e gestionali di definizione e validazione del piano, secondo le prescrizioni di ARERA, sia in relazione al gestore GARDA UNO, sia in relazione al Comune di Pozzolengo.

Il Consigliere Pietropoli prende atto della pianificazione del servizio rispetto alle sue declinazioni attive sul territorio; auspica, se possibile, di valutare l'attuazione di un passaggio integrativo per la gestione del ritiro umido settimanale; al contempo, auspica una campagna di divulgazione/ sensibilizzazione sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti e degli impegni cui è chiamata la popolazione, chiedendo in particolare se detti interventi sono quotati nel PEF in approvazione.

Il Sindaco riscontra circa il fatto che quanto rilevato non è oggetto di pianificazione puntuale nel PEF. Tuttavia, il tema dell'introduzione di un passaggio ulteriore per il ritiro dell'umido, viste le condizioni di caldo elevato che stanno caratterizzando il periodo, verrà valutata e verificata dall'Amministrazione.

Analogamente, sul tema sensibilizzazione, l'Amministrazione immagina di operare con un richiamo informativo specifico (es. nota/comunicazione) con la previsione di uscita del calendario raccolta differenziata 2027, ma non esclude ulteriori interventi di sensibilizzazione sul punto.

Richiamati i seguenti atti:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 29/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 (artt. n.151 e n.170 del D. Lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 (art.170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Art.51 D. Lgs. n.267/2000 e art.10 del D. Lgs. n.118/2011);

Premesso altresì che

- a seguito dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli"*

servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell’ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 396/2025/R/rif del 05/08/2025 di approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER) recante i criteri di articolazione tariffaria per gli utenti;
- n. 397/2025/R/RIF del 5/08/2025, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-3, valido dal 2026 al 2029, con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la Determinazione dell’ARERA n. 1/DTac/2025 del 7 novembre 2025, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la propostatariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli

utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 397/2025, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Pozzolengo l'Ente di governo dell'Ambito (Egato) non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 397/2025 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 397/2025, dal soggetto gestore, acquisito al prot. n. 5366 del 19.06.26 ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo per l'anno 2026 di € 652.476,00, per l'anno 2027 di € 710.040,00, per l'anno 2028 di € 758.386,00, per l'anno 2029 di € 769.738,00;

Ritenuto opportuno, a decorrere dal 1° gennaio 2027, affidare con successivi atti gestionali a cura dell'ufficio preposto il servizio a supporto TARI al gestore già incaricato del servizio di raccolta rifiuti, nelle more del passaggio a tariffa puntuale previsto dall'art. 1, comma 668, L. 147/2013;

Dato atto che il relativo costo sostenuto dal gestore è già ricompreso nel Piano economico finanziario in approvazione;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario per l'intero periodo in oggetto ai fini della corretta iscrizione a bilancio del costo del servizio e di conseguenza del relativo gettito TARI, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota assunta al prot. n. 5930 del 07/07/2026, trasmessa dal validatore autorizzato Co.Se.A Consorzio Servizi Ambientali con sede a Castel di Casio (BO) in Via Berzantina n. 30/10, C.F. 02460390376, incaricato all'uopo con Determinazione Area Finanziaria n. 45-206 del 28.05.2026, da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 397/2025 per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dalla deliberazione ARERA n. 397/2025;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano, allegato in forma sintetica con lettera **a)** al presente atto unitamente alla relazione accompagnatoria del gestore del servizio e dell'ente di validazione, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2026 è pari ad € 652.476,00 (e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 238.325,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 414.151,00) e per l'anno 2027 è pari ad € 710.040,00 (e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 258.058,00 mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 451.982,00);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 213/12:

- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Tributi Rag. Marcheselli Ivano;
- favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte del Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria Rag. Marcheselli Ivano;

Preso atto che l'organo di revisione contabile, con parere n. 18 assunto al prot. n. 6417 del 20.07.2026, ha espresso il proprio parere favorevole al Piano economico finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti

Presenti: 9

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Pietropoli, Castoldi)

espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2026-2027 così come validato (con nota prot. n. 5930 del 07/07/2026) dalla ditta incaricata con Determinazione Area Finanziaria n. 45-206 del 28/05/2026, vale a dire la ditta Co.Se.A Consorzio Servizi Ambientali con sede a Castel di Casio (BO) in Via Berzantina n. 30/10, C.F. 02460390376, allegato con la lettera "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
3. di prendere atto che in data 20/07/2026, con prot. n. 6417, l'organo di revisione economico-finanziaria ha espresso il proprio parere n. 18 favorevole al Piano economico finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione con lettera **b)**;
4. di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati con lettera **a)** all'ARERA ai fini dell'approvazione;
5. di dare atto che con successivo atto gestionale dell'Ufficio preposto, nelle more del passaggio a tariffa puntuale così come previsto dall'art. 1, comma 668, L. 147/2013, si procederà ad affidare al gestore del

servizio di igiene urbana (Garda Uno Spa) il supporto alla gestione TARI con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere,

Con successivi voti,

Presenti: 9

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Pietropoli, Castoldi)

espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **19**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario e Tributi**

Oggetto: **TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Ivano Marcheselli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Ivano Marcheselli

Letto, approvato e sottoscritto da

Il Sindaco
FRANZONI ALEX

Il Segretario Comunale
ESTI MARCO